



Titolo

Corte federale d'appello – assistenza del difensore – necessità – atto sottoscritto personalmente dalla parte - inammissibilità

Descrizione

In base all'articolo 100, comma 2, CGS, specificatamente dettato per i giudizi avanti alla Corte federale d'appello, *'Salvo diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore'*. In applicazione di tale articolo - rispetto al quale lo Statuto della FIGC non prevede alcuna deroga, pur ipotizzata dalla disposizione medesima - *"il reclamo dinanzi alla Corte federale d'appello richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest'ultimo"* (CFA, Sezione IV, n. 17/CFA/2020-2021). La mancata osservanza di tali formalità comporta l'inammissibilità dell'atto e dunque, in quel caso, del reclamo (Sezioni unite, decisioni nn. 59/CFA/2019-2020 e 25/CFA/2022-2023). Nemmeno potrebbe rilevare, in senso contrario, una eventuale procura rilasciata successivamente con finalità sanante (Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 92/CFA/2019-2020). Tale giurisprudenza, pur dettata con riferimento all'atto di reclamo, va applicata anche con riferimento a ogni altro atto difensivo che venga depositato nel giudizio avanti alla Corte federale d'appello. (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato inammissibile la memoria difensiva depositata e sottoscritta personalmente dalla parte reclamata).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 54/CFA/2023-2024/A

Presidente

Toesello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 100, comma 2, CGS; art. 115 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0054 CFA del 2 novembre 2023 (Procuratore Federale Interregionale/sig. Fabrizio Ciuti-A.S.D. Sangiorgio)